

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ILARIA AMELIA CAGGIANO

Seduta del 27/07/2021

FATTO

I ricorrenti rappresentano di essere intestatari dei seguenti nr. 10 buoni fruttiferi:

- B.F.P. n. 000.091, serie "P/QP", £. 500.000, del 20.01.1987, riscosso in data 16.01.2018,
- B.F.P. n. 000.130, serie "P/QP", £. 500.000, del 06.11.1987, riscosso in data 16.01.2018,
- B.F.P. n. 000.136, serie "P/QP", £. 500.000, del 28.12.1987, riscosso in data 16.01.2018,
- B.F.P. n. 000.210, serie "P/QP", £. 1.000.000, del 22.08.1986, riscosso in data 02.01.2017,
- B.F.P. n. 000.211, serie "P/QP", £. 1.000.000, del 29.08.1986, riscosso in data 02.01.2017,
- B.F.P. n. 000.066, serie "P/QP", £. 500.000, del 29.08.1986, riscosso in data 02.01.2017,
- B.F.P. n. 000.341, serie "P/QP", £. 1.000.000, del 04.08.1987, riscosso in data 08.01.2018,
- B.F.P. n. 000.356, serie "P/QP", £. 1.000.000, del 04.11.1986, riscosso in data 10.01.2017,
- B.F.P. n. 000.131, serie "P/QP", £. 500.000, del 06.11.1987, riscosso in data 11.01.2018,
- B.F.P. n. 000.074, serie "P/QP", £. 500.000 del 09.10.1986.

In relazione a tali buoni, lamentano di aver ricevuto in sede di rimborso interessi non conformi a quanto indicato originariamente sul retro dei titoli. In particolare, rappresentano che sul retro dei primi 9 Buoni è apposto un timbro incompleto che modifica i tassi d'interesse sino al ventesimo anno e specifica che la serie di riferimento fosse la serie "Q/P", senza, peraltro, nulla indicare sugli importi legati all'ultimo decennio di validità degli

stessi; il Buono n. 000.074 riporta due timbri modificativi riportanti sia la serie "P/O" sia la serie "Q/P". In ogni caso, rappresentano che i timbri presenti sulla parte posteriore dei titoli risultano, il più delle volte, praticamente illeggibili.

I ricorrenti lamentano, inoltre, la violazione dell'art. 119 TUB e richiedono la seguente documentazione: 1) copia dei calcoli legati al rimborso parziale dei BFP oggetto del ricorso, 2) indicazione/specificazione dei D.M. di riferimento che la resistente ha adottato nel rimborso dei titoli su evidenziati, e 3) copia delle comunicazioni di "lus variandi" inerente la modifica delle condizioni contrattuali e del saggio d'interesse applicato sottoscritta dai titolari.

Pertanto, insoddisfatti degli esiti della fase prodromica al procedimento innanzi all'ABF, formulano le seguenti richieste:

- in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità dell'intermediario e condannarlo al pagamento dei rendimenti indicati sul retro dei titoli, per l'intero trentennio di durata dei buoni e per l'ammontare complessivo, tenuto conto di quanto già riscosso, di € 46.390,36;
- in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità dell'intermediario per la mancata produzione documentale, e in ragione di ciò condannare l'intermediario al pagamento delle spese legali pari ad € 400,00;
- in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità dell'intermediario e condannarlo al pagamento dei rendimenti indicati sul retro dei titoli, per il periodo dal 21° al 30° anno, atteso che con il timbro apposto dall'intermediario sul retro dei buoni sono stati modificati i rendimenti dei titoli fino al 20° anno, mentre non risultano modificate le condizioni previste per il periodo successivo, e per l'ammontare complessivo, tenuto conto di quanto già riscosso, di € 33.079,01.

Nel dettaglio, la resistente avrebbe dovuto versare sull'intero trentennio di validità, l'importo complessivo lordo di € 95.570,40 sui 10 Buoni, a fronte dell'importo versato di € 49.180,04; pertanto, soltanto il primo ventennio di validità avrebbe comportato una differenza lorda, tra quanto versato e quanto avrebbe dovuto versare di € 13.311,35, mentre il totale complessivo lordo non versato sull'ultimo decennio di validità dei su richiamati buoni è di € 33.079,01.

Parte resistente, costituitasi, si oppone, eccependo preliminarmente in rito:

a) la irricevibilità della domanda in quanto relativa a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009, quindi al di fuori della competenza temporale dell'Arbitro Bancario Finanziario, che sussiste per comportamenti verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009. Argomenta al riguardo che la fattispecie oggetto del presente ricorso, riguardando i rendimenti previsti all'atto della sottoscrizione, avvenuta nel 1988 attenga a vizi genetici del negozio; che i fatti oggetto di contestazione sarebbero da ricondurre alla consegna del buono, cioè alle "operazioni o comportamenti" dell'intermediario, che hanno determinato nel sottoscrittore il legittimo affidamento circa la spettanza allo stesso degli importi indicati sul retro del titolo, e non, invece, al momento in cui è stato richiesto il rimborso del buono, ovvero il momento in cui l'asserito pregiudizio da essi derivante si sia eventualmente manifestato (cfr. Collegio di Bologna n. 7097/20). Tale interpretazione è sostenuta dalla sentenza n. 3963/2019 la Cassazione a SS.UU. la quale ha ritenuto che il meccanismo di "eterointegrazione" dei tassi dei Buoni Fruttiferi trovi il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto", che nel caso di specie è avvenuto nel 1986;

b) la inammissibilità della stessa in quanto concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro. Argomenta al riguardo che i buoni fruttiferi sono mezzi della raccolta del risparmio, interamente disciplinati da norme di carattere speciale e quindi ascrivibili a prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario e tali da non

poter essere sottoposti alla cognizione dell'Arbitro Bancario Finanziario che è relativa invece a operazioni e servizi bancari e finanziari e non anche controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U.B. ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58, secondo cui le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B. non si applicano, tra l'altro, al collocamento di prodotti finanziari.

Inoltre, la resistente sarebbe ricompresa tra gli intermediari di cui alla Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, ma solo con riferimento alle attività di bancoposta alle quali si applicano le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario, attività tra le quali non rientrerebbe il collocamento dei buoni fruttiferi.

Nel merito del ricorso, oppone che la domanda sarebbe, in ogni caso, infondata in quanto:

(a) le modalità di emissione dei Buoni Fruttiferi della serie "Q" sono stabilite dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986 che prevede l'utilizzo anche di moduli della serie "P" purché su di essi siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi fissati da detto decreto ministeriale per la serie "Q";

(b) la resistente ha applicato pedissequamente le prescrizioni del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 (i) apponendo i timbri previsti dal predetto decreto e (ii) riconoscendo alla parte attrice gli interessi stabiliti dal medesimo decreto;

(c) parte ricorrente era senz'altro consapevole di aver sottoscritto un Buono della serie "Q";

(d) era altresì consapevole del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i Buoni Fruttiferi sarebbero documenti di legittimazione, con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità. Conseguentemente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento dei Buoni;

(e) anche qualora si volesse aderire – per mera ipotesi – alla tesi della ricorrente dell'applicazione dei saggi di interesse previsti per la serie "P" per il periodo compreso dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno (cioè, 15%, anziché 12% previsti per la serie "Q"), tale tesi è altrettanto infondata in diritto dal momento che l'art. 6 del DM 1986 ha stabilito che anche ai Buoni delle serie precedenti alla "Q", compresa la serie "P", si applicano sempre e comunque i saggi di interesse fissati dalle tabelle del DM 1986, anche, quindi, con riferimento al periodo compreso tra il 21° anno e il 31 dicembre del 30° anno.

Conclude, chiedendo, in via preliminare, all'ABF di dichiarare l'inammissibilità ovvero l'irricevibilità del ricorso; nel merito, di rigettare tutte le domande in quanto infondate in fatto e in diritto.

Parte ricorrente con repliche alle controdeduzioni, ribadisce le argomentazioni e la domanda formulata nel ricorso, sottolineando la "palese illeggibilità" dei timbri posti sui titoli oggetto di contesa.

DIRITTO

La questione all'esame del Collegio concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di 10 buoni fruttiferi della serie Q/P, cointestati ai ricorrenti, emessi in periodi diversi ma tutti successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986.

Vanno esaminate in via preliminare le due eccezioni di improcedibilità sollevate dall'intermediario convenuto, ovvero quella per incompetenza dell'ABF *ratione temporis*, avuto riguardo alla data di sottoscrizione del buono in questione, anteriore al 1° gennaio

2009, e quella relativa all'incompetenza per materia, in quanto i buoni postali rivestirebbero la qualifica di prodotti finanziari.

Nessuna delle due eccezioni preliminari merita accoglimento (v. anche Collegio di Coordinamento n. 5676 dell'8 novembre 2013 con riguardo a fattispecie nei confronti del medesimo intermediario).

Priva di fondamento è l'eccezione di incompetenza dell'ABF *ratione temporis*, non avendo alcuna rilevanza, a tale riguardo, la data di sottoscrizione del buono in questione. Il ricorso, infatti, non ha per oggetto la fase di formazione del consenso ed eventuali vizi genetici dei titoli o i comportamenti delle parti al momento della sottoscrizione, bensì i diritti del cliente sui rendimenti maturati in base all'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui BFP. In linea con il proprio consolidato orientamento, pertanto, l'eccezione sollevata dall'intermediario resistente non risulta degna di accoglimento da parte di questo Collegio (in termini, Collegio Napoli, dec. 50/2013; Collegio di Milano dec. n. 478/2014 nonché, implicitamente, non rilevando alcuna pregiudiziale Collegio Coordinamento dec. n. 6142/20)).

Per quanto attiene alla competenza per materia dell'ABF, ribadendo quanto sostenuto in occasione di precedenti ricorsi nei quali si erano poste le medesime problematiche, il Collegio constata che, ferma la legittimazione passiva dell'intermediario convenuto ai sensi delle disposizioni regolatrici dell'ABF, la normativa speciale ha attratto la materia del risparmio postale nell'ambito della competenza dell'ABF. In particolare, ai sensi delle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie" della Banca d'Italia, sono soggette alla competenza dell'ABF anche Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta e, ai sensi dell'art. 2 d.p.r. 14 marzo 2001, n.144, i buoni fruttiferi sono riconducibili alle attività di «bancoposta». Sul punto, si è già pronunciato il Collegio di coordinamento, con decisione n.5673/2013: « [...] Il d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144, "Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta", dopo avere precisato all'art. 1 che per risparmio postale si intende "la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa depositi e prestiti", e all'art. 2, comma 1, che le attività di bancoposta svolte da Poste comprendono la "raccolta del risparmio postale" (menzionata distintamente dalla raccolta del risparmio fra il pubblico di cui all'art. 11, comma 1, T.U.B.), e che a "Poste si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti", al comma 6 dello stesso articolo ha stabilito che "il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel comma 4, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili" [...] L'art. 1, comma 1, lett. b), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128 bis T.U.B., nonché la Sez. I, par. 3, delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18.6.2009 sui "Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", hanno specificato che, nel novero degli intermediari destinatari di tale normativa, delimitante la stessa competenza dell'ABF, è inclusa "Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta[...]. Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell'ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l'eccezione di incompetenza *ratione materiae* sollevata dall'intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento».

Ciò premesso, passando al merito della controversia, dall'esame dei buoni, emerge che:

- i buoni sono stati emessi in data 22/8/1986, 29/8/1986, 9/10/1986, 4/11/1986, 20/1/1987, 4/8/1987, 6/11/1987, 28/12/1987;
- i moduli cartacei utilizzati sono quelli della serie "P", non più in vigore all'epoca dell'emissione: sul fronte è presente l'indicazione (originaria) della serie "P" e il timbro recante la dicitura "serie Q/P";
- sul retro è presente la originaria tabella dei rendimenti espressi in valore assoluto, sulla quale è stato apposto un timbro recante i nuovi saggi di interesse, propri della serie "Q", per il periodo dal 1° al 20° anno;
- per il BFP n. 074 è utilizzata la modulistica della serie "O" con apposizione di una pluralità di timbri sul fronte e sul retro.

Con riguardo alle scritturazioni presenti sui documenti, il cliente lamenta che sui BFP in questione i timbri correttivi dei rendimenti non sarebbero leggibili e pone tali irregolarità a fondamento della liquidazione secondo le condizioni più favorevoli riportate nelle tabelle prestampate sul retro (Serie P e O), stante la sovrapposizione delle stesse con i timbri non leggibili riportanti le altre condizioni (Serie Q).

Tale doglianza non risulta meritevole di accoglimento. Invero, sebbene la timbratura sovrascritta (che riguarda gli interessi fino al 20° anno) non sia nitida per alcuni buoni, dall'esame complessivo dei documenti (riassegnati alla stessa serie, aventi le analoghe caratteristiche ed emessi in un torno di tempo limitato tra i medesimi soggetti) è possibile leggere le varie percentuali di interesse. Non appare dubbio, infatti, che tanto sotto un profilo soggettivo (relativo cioè all'interpretazione e ai comportamenti delle parti, che non potevano avere ragionevoli dubbi che le condizioni fossero uguali per tutti i buoni) sia sotto un profilo di interpretazione oggettiva con riguardo ad atti separati ma simili (che consente di interpretare i documenti gli uni attraverso gli altri, anche per finalità conservative del contenuto del contratto), le scritturazioni sovrapposte possano considerarsi complessivamente leggibili (v. per la valorizzazione di tali circostanze, gli orientamenti dei Collegi territoriali di questo Arbitro: Collegio di Milano, nn. 11658/20 e n. 9363/20, Collegio di Palermo, n. 16947/20).

Il Collegio accerta, pertanto, che, attraverso i timbri sovrapposti, le parti hanno previsto una modifica contrattuale, tra l'altro conforme alle nuove previsioni del DM 13/6/1986, del rendimento dei titoli relativamente ai primi venti anni, cui consegue il rigetto della domanda principale relativa al pagamento degli interessi conforme alla tabella originariamente stampata sui buoni per tutta la durata dell'investimento – compresi, cioè i primi 20 anni (per argomentazioni circa la valenza di regolamento negoziale in rapporto alla disciplina della pubblica autorità, da ultimo Collegio di Coordinamento (dec. n. 6142 del 03.04.2020) su cui più ampiamente infra, v. sub domanda subordinata).

Deve, del pari, essere rigettato l'altro capo della domanda principale, relativo al pagamento delle spese legali, che i ricorrenti collegano alla mancata produzione, da parte dell'intermediario, di copia della documentazione e segnatamente 1) copia dei calcoli legati al rimborso parziale dei BFP oggetto del ricorso, 2) indicazione/specificazione dei D.M. di riferimento che la resistente ha adottato nel rimborso dei titoli su evidenziati, e 3) copia delle comunicazioni di "lus variandi" inerente la modifica delle condizioni contrattuali e del saggio d'interesse applicato sottoscritta dai titolari.

Di là dall'improprio richiamo all'art. 119 TUB (riferibile alle sole "comunicazioni periodiche" al cliente e relativa a "singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni", v. Collegio Milano, dec. n. 27630/2018 e Collegio Napoli 18304/2020), la mancata indicazione da parte dell'intermediario della documentazione richiesta, che è pubblica o comunque in formato accessibile apertamente (es. G. U. per i D.M. di modifica delle condizioni ovvero sito web Ente Emittente per i calcoli di rimborso) non può costituire fonte di inadempimento di specifici obblighi di informazione, o, comunque, di un più generale

trasparenza e cooperazione, non potendo in ogni caso generare tale comportamento obblighi risarcitori per la carenza di pregiudizio serio in capo al ricorrente che sia riconducibile all'intermediario.

Infine, quanto alla domanda subordinata, circa la questione ad essa presupposta, relativa alla mancata modifica dei rendimenti apposti sul retro dei moduli dei BF per il periodo dal 21° al 30°, in dipendenza della quale il ricorrente chiede l'applicazione delle condizioni portate dal documento e l'intermediario quelle introdotte dal DM 13 giugno 1986, art. 5, anteriore all'emissione del buono (proprie della serie Q), è intervenuto di recente il Collegio di Coordinamento (dec. n. 6142 del 03.04.2020), con riferimento a modulo in origine relativo alla serie P, il quale ha enunciato il seguente principio di diritto: "Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli". Il Collegio, chiarendo la fattispecie presa in esame dalla più recente Corte di legittimità al fine di uniformarvisi, ha ivi rinvenuto la già nota distinzione tra le ipotesi di modifica del rendimento per provvedimento ministeriale anteriore o successivo all'emissione del titolo, reputando che in caso di provvedimento amministrativo che modifichi le condizioni indicate sul retro del titolo e che sia anteriore alla sottoscrizione del BFP, deve prevalere la scritturazione sul titolo (v. Collegio di coordinamento, n. 5674/2013; nonché, da ultimo, Coll. Milano, n. 21262/2019; Coll. Napoli, n. 2854/2019). Il Collegio di Coordinamento non manca di chiarire, in proposito, come «ben oltre un mero affidamento soggettivo» del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi, la determinazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali è vicenda attratta alla sfera dell'accordo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, formatosi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni.

Deve precisarsi, in via di applicazione analogica, le medesime conclusioni sono state raggiunte dai Collegi territoriali nel caso di utilizzo della modulistica della serie "O" (com'è nel caso del BFP n. 074) con apposizione di una pluralità di timbri sul fronte e sul retro, con la precisazione che, fino al 20° anno, sono comunque ritenute applicabili le condizioni della serie "Q".

Nel caso in esame, tutti i titoli contestati risultano sottoscritti in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento (il D.M. Tesoro 13 giugno 1986) che ha modificato le condizioni indicate sul retro del medesimo. Ne consegue che, per il periodo di tempo successivo alla scadenza ventennale, la volontà delle parti deve considerarsi formata sulla dicitura presente sul retro del buono, e sulla quale non è apposto alcun timbro. Ciò anche in deroga alla disciplina del decreto ministeriale.

Il Collegio ritiene dunque fondata e meritevole di accoglimento, la domanda subordinata riguardante i BFP serie Q/P sicché l'intermediario resistente dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sul retro del titolo oggetto di ricorso.

Con riferimento all'applicazione della ritenuta fiscale ai rendimenti, si rileva, inoltre, che, nonostante sui buoni della serie "Q/P" non vi sia riferimento alle trattenute fiscali, per la liquidazione dei rendimenti dal 1° al 20° anno - in applicazione dell'art. 7 del D.M. 23.06.1997 secondo cui gli interessi che maturano annualmente sui BF emessi dal 21.09.1986 al 31.12.1996 (appartenenti alla serie Q, R, S) devono essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale del 12,50% - la resistente applica la ritenuta annualmente. Allo stesso modo, alla luce dell'orientamento prevalente dei Collegi, anche i



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rendimenti relativi agli ultimi dieci anni (liquidati nella misura fissa indicata sul titolo in regime di capitalizzazione semplice) devono essere computati al netto della ritenuta fiscale.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO